



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 2

**COMMISSIONI RIUNITE**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE  
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

2<sup>a</sup> seduta: mercoledì 17 luglio 2019

Presidenza del presidente della 2<sup>a</sup> Commissione OSTELLARI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1187) ROMEO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia*  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 3,7
CUCCA (PD) .....	7
SAPONARA (L-SP-PSd'Az), relatrice per la Commissione affari costituzionali .....	5

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1075) CRUCIOLI.** – *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 8
CALIENDO (FI-BP) .....	8

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI..

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *ff. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1187.

Informo che il disegno di legge in esame è stato nuovamente assegnato dalla Presidenza del Senato alla nostra Commissione in sede deliberante.

Poiché il relatore per la Commissione giustizia, senatore Pepe, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustro il provvedimento in sua vece per le parti di competenza della 2<sup>a</sup> Commissione.

Il disegno di legge n. 1187 prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché disposizioni in materia di diritto del minore a una famiglia. Nel merito, il provvedimento si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che è chiamata a completare i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e a presentare alle Camere, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, la relazione conclusiva della sua attività – sono ammesse relazioni di minoranza – e può inoltre riferire alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, che è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera di appartenenza in proporzione ai componenti dei Gruppi parlamentari. La Commissione deve essere rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione ed è chiamata ad eleggere il proprio Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari. Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 3. In particolare essa è chiamata: a verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse, con riferimento anche al rispetto

del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento; a verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza, che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori; ad effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e a valutare la congruità dei costi anche in riferimento alle differenze di carattere territoriale; a valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia e sia rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che, in ogni caso, non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale; a verificare il rispetto della circolare del CSM n. 18/VA/2018, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, con particolare riferimento al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare, ove vengano inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria, o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

L'articolo 4 disciplina l'attività di indagine della Commissione. In particolare, il comma 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 2 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale. Il comma 3 specifica poi che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio, né quello professionale o bancario. È sempre opponibile, invece, il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, recante la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Il comma 4 disciplina il caso in cui gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta; in questi casi detto segreto non può essere opposto alla istituenda Commissione. La disposizione, infine, esclude che la Commissione possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

Ha ora facoltà di parlare la relatrice per la Commissione affari costituzionali, senatrice Saponara.

SAPONARA, *relatrice per la Commissione affari costituzionali*. Procedo all'illustrazione del provvedimento per le parti di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione, ovvero gli articoli da 5 a 10.

L'articolo 5 prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. Si prevede contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto. La disposizione disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue, per l'autorità giudiziaria, l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto. Più nel dettaglio, la disposizione, con riguardo agli atti e ai documenti dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, il personale addetto alla Commissione, ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale, che prevede il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti. La disposizione codicistica è altresì richiamata al comma 3, laddove si prevede la punizione della diffusione di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7, comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori e al quale ciascun componente può proporre modifiche. Con riferimento all'organizzazione interna, sempre l'articolo 7 stabilisce che la Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti sulla base del regolamento interno. Il comma 3 disciplina poi la pubblicità delle sedute, precisando che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione non disponga diversamente. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo. La Commissione può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. La determinazione del numero massimo di collaborazioni delle quali può avvalersi la Commissione è demandata al regolamento interno.

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, il disegno di legge fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro per il 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.

Passando alle disposizioni di cui al Capo II, l'articolo 8 reca, aggiungendo ulteriori periodi all'articolo 6 del regio decreto-legge n. 1404 del 20 luglio 1934, disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili. Per quanto riguarda le incompatibilità, è appena il caso di ricordare che la richiamata circolare del Consiglio superiore della magistratura del 2018, all'articolo 7, ha già previsto una serie di circostanze ostative all'esercizio della funzione di giudice onorario minorile.

I nuovi periodi dell'articolo 6 – ampliando in concreto le cause di incompatibilità di cui alla suddetta circolare – prevedono che non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che: rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria; partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono; svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche o private; hanno coniuge o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affidamento. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

L'articolo 9 modifica la legge n. 184 del 4 maggio 1984. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 2 della legge n. 184 in materia di affidamento di minori, prevedendo che, nei casi di affidamento in istituto, i relativi provvedimenti devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario, ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere a un affidamento a una famiglia. La lettera *b*) del comma 1 interviene invece sull'articolo 15 della legge n. 184. Tale disposizione prevede che, a conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dalla legge, ove risulti la situazione di abbandono, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: i genitori e i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo; l'audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a ovviarvi; le prescrizioni impartite dal presidente del tribunale per i minorenni o dal giudice delegato sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.

Il disegno di legge interviene sulla lettera *c*) dell'articolo 15, escludendo che lo stato di adottabilità debba essere dichiarato anche nel caso in cui «è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole».

L'articolo 10, comma 1, del disegno di legge, infine, reca disposizioni in materia di *standard* minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori. Più nel dettaglio, la disposizione demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di: linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il comma 2 dell'articolo 10 precisa che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno martedì 23 luglio alle ore 12. Il nostro scopo è certamente di fare un buon lavoro su questo testo, ma anche di dare una risposta il più rapidamente possibile.

CUCCA (PD). Signor Presidente, esprimo qualche perplessità in merito a questa data poiché martedì, dati gli impegni istituzionali, avremo non poche difficoltà nella predisposizione delle proposte emendative; magari potremmo pensare di posticipare a mercoledì.

PRESIDENTE. Io non vedo grandi difficoltà. Potremmo spostare l'orario alle 14 di martedì.

Propongo pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno martedì 23 luglio alle ore 14. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

CUCCA (PD). Signor Presidente, vorrei far presente sin da ora che se dovessimo trovarci in difficoltà nel predisporre gli emendamenti entro il termine stabilito, il mio Gruppo potrebbe mutare atteggiamento rispetto all'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1075, sospesa nella seduta del 4 luglio.

Informo che il senatore Caliendo ha avanzato una richiesta di rimessione alla sede referente. Considerando, però, che l'esame del provvedimento avviene a Commissioni riunite, il *quorum* necessario non è attualmente raggiunto. Le suggerisco, senatore, di raccogliere altre cinque firme, tanto il tempo ce l'ha.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, siamo arrivati ad una situazione assurda. Nelle altre legislature bastava chiedere e i Presidenti erano immediatamente disponibili, anche se eravamo all'opposizione.

PRESIDENTE. Non è una situazione assurda, senatore Caliendo, è una questione numerica: occorre aggiungere delle firme, perché siamo il doppio. Basta raccogliere altre cinque firme.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, preannuncio comunque sin d'ora la necessità di conoscere i dati numerici dei magistrati componenti i tribunali delle acque.

PRESIDENTE. Va bene, ci faremo tramite di questa richiesta.

Tornando però alla questione delle firme, non dipende da me, ma dal fatto che l'esame è svolto dalle Commissioni riunite.

CALIENDO (*FI-BP*). Non è scritto da nessuna parte...

PRESIDENTE. Oggi ad esempio avevamo bisogno di raggiungere il numero legale: che ovviamente non è computato sulla consistenza di una sola Commissione.

CALIENDO (*FI-BP*). È una questione diversa, perché si tratta della richiesta di rimessione alla sede referente. Prenda il Regolamento e poi discutiamo.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, abbiamo letto il Regolamento.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,25.*